

**Proposta di modifica n. 3.0.1 al DDL n. 1324****3.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:***«Art. 3-bis.**

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

1. È individuata la figura professionale dell'osteopata.
2. L'osteopata è la figura professionale, che, in possesso di Laurea abilitante o titolo equipollente, svolge gli interventi di prevenzione, promozione, cura e assistenza al mantenimento della salute.'
3. Nello svolgimento dell'attività, l'osteopata osserva i seguenti principi:
  - I) in riferimento alla diagnosi di patologia, di competenza medica, sviluppa in maniera autonoma, nell'ambito delle proprie competenze, il piano di trattamento, individuando e normalizzando le disfunzioni somato-funzionali delle strutture corporee, prevenendo l'instaurarsi di eventuali patologie degenerative articolari e ripristinando il potenziale di autoregolazione;
  - II). raccoglie i dati della storia clinica del paziente integrandoli con quelli derivanti da una valutazione osteopatica, inclusivi dei referti di diagnostica per imaging e di eventuali consulenze di altre figure sanitarie;
  - III) elabora la valutazione osteopatica attraverso:
    - a) un dettagliato esame obiettivo svolto con procedure di osservazione posturale, palpazione percettiva e "test di mobilità osteopatici";
    - b) l'individuazione delle "disfunzioni somatiche", definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative al sistema somatico (scheletrico, mio-fasciale, viscerale, craniale e neurologico) e denominate con una terminologia specifica;
    - c) il ragionamento clinico basato sui modelli struttura-funzione: biomeccanico-posturale, neurologico, respiratorio;
  - IV). elabora l'eventuale valutazione differenziale, individuando o sospettando condizioni che possono controindicare in parte o totalmente il trattamento osteopatico, determinando l'invio del paziente verso la consulenza di un'altra figura sanitaria;
  - v). stabilisce obiettivi, modalità e tempi di realizzazione dell'intervento terapeutico osteopatico:
    - a) basandosi sulle conoscenze, abilità tecniche e competenze specifiche della formazione professionale dell'osteopata;
    - b) eseguendo le "normalizzazioni osteopatiche", che consistono nel risolvere le disfunzioni somatiche ovvero nel ripristinare la corretta mobilità e funzionalità delle strutture corporee interessate;
    - c) ristabilendo le corrette relazioni tra sistemi e apparati secondo i modelli struttura-funzione;
    - d) verificando l'evoluzione clinica del paziente e l'efficacia della terapia osteopatica, modificando, ove necessario, la strategia terapeutica prevista.
  - VI). L'osteopata svolge l'attività professionale, di ricerca, di didattica e di consulenza, nei servizi sanitari e nelle strutture pubbliche e private, ove siano richieste le sue competenze

professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

### **Art. 3-ter.**

(Laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia e riconoscimento ed equipollenza dei titoli)

1. L'ordinamento di laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia è istituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca.

2. Nelle more dell'istituzione dell'ordinamento di laurea magistrale in osteopatia, ai fini della valutazione delle equipollenze e dell'accertamento dei titoli pregressi presso il Ministero della Salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione composta da:

- a) Un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) Un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) Due rappresentanti designati dalle Regioni;
- d) Tre componenti delle associazioni di riferimento per gli osteopati.

3. La Commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti principi:

a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un *curriculum* di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti;

b) sono da considerare equipollenti i titoli in possesso di soggetti laureati in medicina, veterinaria, fisioterapia e terapia occupazionale che abbiano conseguito, accanto alla formazione di base, almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

c) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il percorso formativo di abilitazione in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) e accedere alla professione.

### **Art. 3-quater**

(Istituzione dell'albo professionale della professione dell'osteopata)

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di cui all'articolo 1, al quale si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

2. Possono iscriversi all'albo istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, i soggetti che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3-ter comma 1 e coloro che hanno ottenuto l'equipollenza dei titoli ai sensi dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3.

3. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata, esercitata sia in regime sia libero-professionale sia di lavoro subordinato».